



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
**DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti**

Ufficio Attività Tecniche

Via Catullo, 2 - Pescara.

PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

P. 295781

Pescara, 25-10-18

Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
67100 - L'Aquila  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** GAIA 2006 Srl – Ripristino ambientale cava Colle dei Grilli Coppito (AQ). Codice pratica 18/137890. Convocazione Conferenza dei Servizi ex art. 14 – ter L. n. 241/90 e s.m.i. - **Parere di competenza.**

In riferimento all'oggetto e alla nota di "Convocazione Conferenza dei Servizi" di codesto Servizio, datata 29 settembre 2018, si rinvia a quanto contenuto nel giudizio di V.I.A. n. 2959 del 21.09.2018, nel corso della quale seduta, anche in presenza del rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti, è stato espresso parere favorevole con le limitazioni e condizioni contenute nel provvedimento.

Per quanto sopra e in linea con le valutazioni ambientali sopra richiamate, lo scrivente Servizio esprime con la presente il proprio **parere favorevole** all'iniziativa progettuale in argomento, facendo presente che per motivi organizzativi interni non è stato possibile presenziare alla Conferenza dei Servizi odierna. Si chiede quindi di acquisire il presente parere agli atti del procedimento.

In merito allo svolgimento dei lavori della conferenza convocata da codesto Servizio e in relazione alla procedura instaurata per la discussione della pratica indicata all'oggetto, si coglie l'occasione per evidenziare che la parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. reca la disciplina riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)". Quindi si può ritenere che, contrariamente a quanto predisposto per la discussione della pratica di cui sopra, l'applicazione dell'art. 27-bis) del T.U.A. al caso di specie possa essere erroneamente invocata perché rivolta solo gli impianti assoggettati a AIA.

L'art. 208 del T.U.A. e cioè "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", di contro è riferito ad altra casistica di impianti, non assoggettati alle procedure di I.P.P.C. e quindi all'ottenimento di un A.I.A.. Infatti l'art. 208 non è stato abrogato con il D.lgs. 46/2014. Peraltro, nel comma 2 dell'art. 208 si citano le installazioni di cui all'art. 6, co. 13, per le quali l'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

- a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII Parte Seconda (AIA);
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera alla a) del presente comma (ovvero sempre inquadrati nella parte seconda - AIA).

Illustrato quanto sopra si ritiene che il procedimento in esame debba essere attentamente rivalutato da codesto Servizio, tenendo conto che nel caso di emanazione di un provvedimento definitivo, si

configurerebbe l'adozione di una autorizzazione regionale da parte di un'Autorità non competente in materia, peraltro in totale assenza di uno specifico atto organizzativo regionale (D.G.R.), a modifica di quanto già indicato nei recenti provvedimenti di riorganizzazione del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali.

Si ritiene, infine, di formulare ed inviare il presente parere a riscontro della nota di convocazione del 29.09.2018, pur auspicando un rapido chiarimento sulle tematiche sin qui esposte, che incidono profondamente sul procedimento in discussione e sui casi analoghi in corso o che si presenteranno all'esame dei Servizi regionali coinvolti.

Distinti saluti.

**Il Dirigente del Servizio**  
(Dott. Franco Gerardini)

d'ordine

**Il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche**  
(Marco Famoso)

